

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 1/2022**

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano;

vista la proposta depositata da  in data 14.02.2022;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (dott. Gaetano Fusco, nominato dall'ODCEC DI NOLA, quale organismo di composizione della crisi ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012);

vista la proposta migliorativa depositata in data 12.04.2022 nonché l'attestazione integrativa resa dall'OCC;

considerato che:

- 1) gli istanti hanno depositato in data 14.02.2022 la proposta di piano del consumatore;
- 2) con decreto del 18.02.2022, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 il presente giudicante ha fissato ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 l'udienza del 14.04.2022;
- 3) all'udienza del 14.04.2022 compariva l'Avv. Napolitano per i proponenti riportandosi alla modifica migliorativa della proposta depositata in data 12.04.2022;
- 4) alla medesima udienza veniva fissata nuova udienza di omologazione mandando all'OCC per gli adempimenti di legge;
- 5) che all'udienza del 31.05.2022, l'OCC ha documentato l'avvenuto adempimento dell'onere delle comunicazioni di rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e del decreto nel termine assegnato dal giudice;

rilevato che gli istanti hanno dichiarato:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);



c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

### OSSERVA QUANTO SEGUE

#### 1. L'esposizione debitoria complessiva.

Gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dalla quale emerge che la debitoria risulta così composta alla data di redazione della relazione dell'OCC per un totale complessivo di euro pari a € 200.700,42 così composta:

**SITUAZIONE DEBITORIA -**

- Mutuo ipotecario immobiliare (creditore privilegiato ipotecario) : euro 166.832,74 in solido
- Spese legali procedura esecutiva immobiliare: euro 8.820,34
- ADER: euro 14.060,34

**SITUAZIONE DEBITORIA -**

- Mutuo ipotecario immobiliare (creditore privilegiato ipotecario) : euro 166.832,74 in solido
- Spese legali procedura esecutiva immobiliare: euro 8.820,34 in solido
- ADER: euro 10.987,00

Con riguardo alla situazione patrimoniale attiva dei debiti risulta che dall'anno 2014 il  lavora come operaio stagionale presso lo stabilimento di San Gennaro Vesuviano della "V. Besana S.p.a.": come osservato dall'OCC, ancorché con contratto a tempo determinato, il rapporto di lavoro nato nel 2014 è proseguito nel corso degli anni in maniera stabile e costante, in quanto la tipologia di contratto (tempo determinato per 8 mesi all'anno) è legata alla stagionalità delle lavorazioni ed alle conseguenti esigenze di impiego di manodopera, mentre il lavoratore percepisce per i mesi in cui non è occupato una indennità di disoccupazione dall'INPS che va ad integrare il reddito netto mensile di euro 1.450,00, che allo stato (ma ormai costantemente dal 2014) e rapportato su base annua, è pari ad euro 960,001 circa.

La Sig.ra  (coniuge) è invece attualmente occupata (come "estetista") con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito netto medio mensile pari a circa euro 420,00.

In sintesi, allo stato attuale, i coniugi possono complessivamente contare per il sostentamento della famiglia su entrate nette medie mensili per € 1.380,00.

Relativamente alle spese mensili, esse vengono quantificate in euro 1.085,00 destinate al mantenimento del loro nucleo familiare composto di tre persone con presenza di figlio minore.



Da quanto innanzi esposto, tenuto conto anche della documentazione acquisita, appare sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni (sovraindebitamento) (art. 7 comma 2 l. a) l. 3/2012).

## 2. Il contenuto della proposta.

Gli istanti hanno depositato un piano del consumatore c.d. familiare, come da ultimo migliorato, col quale propongono la soddisfazione dei debiti in precedenza indicati, anche con l'intervento di terzi, in quanto a garanzia del piano proposto i coniugi potranno contare anche sul supporto del sig.

residente nello stesso comune in abitazione di proprietà, il quale percepisce una indennità di pensione mensile di circa euro 1.100,00 nella maniera seguente:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC, come concordati tra le parti: in particolare, il compenso dell'OCC è stato determinato, in accordo con il debitore, in base agli artt. 14-18 del D.M. 202/2014 (e quantificato in Euro 2.520,00 ). L'importo che rientrerà nel piano, pertanto, quale spesa in prededuzione, sarà pagato in 6 rate a partire dal 01.07.2022;:
- il pagamento parziale (10,90%) del credito munito di privilegio ipotecario – stante la base d'offerta della terza asta per l'importo complessivo di euro 21.179,66, credito di natura ipotecaria da pagarsi in 120 rate a partire da gennaio 2023;
- il pagamento integrale delle spese della procedura esecutiva immobiliare pari ad euro 8.820,34;
- il pagamento parziale (21,56%) dei debiti complessivi nei confronti di ADER per l'importo complessivo di euro 5.400,00, tenuto conto anche degli importi prescritti come da sentenza del 23.02.2022 allegata alla memoria integrativa, credito di natura privilegiata da pagarsi in 120 rate a partire da gennaio 2023;

Per un importo complessivo di €. 37.920,00 comprensivo delle spese di procedura.

La rata media mensile pagata sarà pari ad euro 295,00. Per ridurre il tempo medio di pagamento del compenso previsto per l'OCC, le prime sei rate corrisposte saranno pari ad euro 420,00: la differenza di euro 125,00 (420,00-295,00) sarà coperta grazie all'apporto del garante.

La proposta prevede, come già chiarito, l'intervento di un garante

.

## 3. Sulle cause del sovraindebitamento.

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC viene rilevato quanto segue in relazione alle cause del sovraindebitamento: *“La debitoria dei coniugi Parisi pesava mensilmente (a far data dall'anno 2008 ndr), e solo per il mutuo, per un importo pari alla rata di € 700,00 circa. Il debito residuo totale comunicato dal creditore (oggi Italfondiaro S.p.a.), relativo al mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione familiare di originari euro 120.000,00 contratto in data 26/11/2008 dai coniugi*



[redacted] con la Cariparma Spa (oggi Credit Agricole Italia Spa) per atto Notar dott. Roberto Altiero in pari data, si attesta ad euro 166.832,74 (di cui euro 27.084,29 per interessi di mora). A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento del pagamento delle rate, la Banca ha azionato la procedura esecutiva immobiliare tutt'oggi pendente presso il Tribunale di Nola: relativamente ad essa, sono stati esperiti senza esito i primi due tentativi di vendita, mentre il terzo è già fissato per il prossimo 22 febbraio. Con riferimento alla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, dalle verifiche effettuate e dalle informazioni raccolte, nonché da quanto riferito in sede di audizione, risulta che i coniugi hanno assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, in quanto al momento dell'assunzione del debito relativo al mutuo, entrambi i coniugi potevano contare su un buon reddito derivante da rapporti di lavoro stabili. Il [redacted] lavorava presso un istituto di vigilanza privata denominato "International Security Service", mentre la [redacted] ricopriva il ruolo di commessa presso un negozio di biancheria gestito dalla "Dolphin Srl Unipersonale". Entrambi i coniugi però, inaspettatamente perdevano il lavoro: la [redacted] alla fine del 2009 (14.12.2009), il [redacted] a metà del 2010 (01.06.2010). Nel frattempo, il 23.06.2010, nasceva il loro primo ed unico figlio [redacted]. Nonostante le difficoltà sorte a seguito della perdita del posto di lavoro e le accresciute esigenze economiche legate alla nascita del figlio, i coniugi riuscivano grazie all'aiuto dei familiari e ai saltuari lavori del [redacted] a far fronte al pagamento delle rate del mutuo fino all'aprile del 2011 quando, grazie alla possibilità offerta dalla legge, ottennero la sospensione (moratoria) per 18 mesi. Al termine di tale periodo, ovvero dal novembre del 2012, ripresero solo per pochi mesi a versare regolarmente le rate prima di interromperne definitivamente il pagamento. Dal quadro appena delineato risulta evidente che il sig. [redacted] hanno sempre vissuto pacatamente, non assumendo mai nel tempo debiti sproporzionati alle proprie capacità reddituali. Va difatti considerato che il mutuo è stato contratto al solo fine di soddisfare una esigenza primaria della famiglia".

Nella propria relazione, l'OCC ha attestato che il piano, come proposto, è sostenibile e fattibile in quanto la convenienza della proposta è stata valutata positivamente dall'OCC nei seguenti termini "il valore di mercato dell'immobile sul quale risulta iscritta ipoteca a garanzia del mutuo concesso risulta determinato in euro 27.000,00 (pari all'offerta minima della terza asta ndr), mentre la proposta contenuta nel piano prevede un pagamento complessivo del debito nei confronti del creditore ipotecario per euro 30.000,00. Al fine di una compiuta valutazione, va inoltre precisato che il rimborso previsto dal piano, ovvero n. 126 rate complessive, (di cui 6 \* 420,00 e 120 x 295) con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza ultima al 31/12/2032, garantisce una tempistica comunque inferiore alla naturale scadenza dell'originario piano di ammortamento previsto dal



*mutuo del 2008 e fissata al 30/11/2038. La convenienza del piano per il creditore ipotecario rispetto all'ipotesi liquidatoria si basa prevalentemente sull'incertezza che caratterizza la vendita dei beni immobili nel contesto attuale del mercato immobiliare ed ancor di più in quello delle vendite all'asta, acuita dalla contingente emergenza sanitaria provocata dalla pandemia COVID-19 e dalla circostanza che sono già stati effettuati due tentativi di vendita andati deserti: considerata la ubicazione dell'immobile, non vi è garanzia che il terzo tentativo vada a buon fine. Tuttavia, anche considerando il buon esito del terzo tentativo di vendita, la somma complessivamente ricavata (euro 27.000,00) andrebbe a soddisfare il creditore ipotecario nella misura di seguito indicata:*

- euro 8.820,34 per spese di giustizia (già sostenute), in prededuzione;
- euro 18.179,66, per debito su mutuo ipotecario.

*La somma complessivamente proposta con il piano, invece, garantirebbe il miglior soddisfacimento del creditore ipotecario, essendo le somme così attribuite:*

- euro 8.820,34, per spese di giustizia, in prededuzione;
- euro 21.179,66, per debito su mutuo ipotecario.

*Non va trascurato, poi, che la proposta prevede anche il soddisfacimento (seppur parziale) del creditore privilegiato (ADER). Per quest'ultimo, relativamente alle possibili conseguenze della liquidazione, va osservato che:*

➤ *in linea generale, nonostante lo sforzo profuso dai debitori per la sostenibilità del piano, il reddito disponibile (euro 1.380,00 mensili circa) dei coniugi è già al di sotto del limite (euro 2.400,00 mensili circa) previsto dall'ISTAT per il sostentamento dei nuclei familiari con tre persone (tra cui figlio minore in età scolare): tale circostanza andrebbe correlata alla previsione di cui all'art. 14 ter comma 6 Legge n.3/2012, laddove è previsto che in ipotesi di liquidazione dei beni non sono tra gli altri compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari.....nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice";*

➤ *quanto al pignoramento dello stipendio (accredito su c/c) della sig.ra  esso risulterebbe precluso in quanto percepisce un reddito mensile di euro 420,00, e dunque impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c., in virtù del limite previsto (pignorato lo stipendio solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, attualmente euro 468,11 x 3 = 1.404,33);*

➤ *quanto all'eventuale pignorabilità dello stipendio (tenuto conto in ogni caso del limite di 1/10 dello*

*stipendio per gli importi < 2.500,00 euro) del sig.  si fa presente anche che lo stesso ha un contratto a tempo determinato, e pertanto i creditori non avrebbero alcuna garanzia in merito".*

#### **4. Sulla meritevolezza.**



Benchè il punto non sia stato oggetto di contestazione, in base alla documentazione in atti può ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Appare necessario, in via preliminare, dar conto dei recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi.

In relazione al requisito della meritevolezza il legislatore con la legge n. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta ( art. art. 7 comma 2 l. d-ter) “ limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”); inoltre, con riguardo al perimetro di tale presupposto di ammissibilità, si ritiene si sia passati dalla necessità, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore dall'assenza di colpa ( il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) all'assenza di colpa grave, malafede o frode.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui “ Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile). Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione). .... la nuova normativa persegue la finalità



di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori").

Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che "Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012.



La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva". Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, dalla relazione dell'OCC emerge che i debitori hanno fatto ricorso al credito (con particolare riguardo al mutuo ipotecario), in un momento nel quale potevano confidare su un equilibrato rapporto rata-reddito proprio in ragione della stabilità delle loro posizioni lavorative; la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, al contrario, è stata causata da un evento imprevedibile costituito dall'aver perso i posti di lavoro negli anni 2009 e 2010.

Il Giudice, in definitiva, rileva che dall'istruttoria risulta che i ricorrenti non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode, né sono stati ravvisati dall'OCC o dedotti dai creditori ragioni particolari da cui desumere la malafede dei ricorrenti nella fase dell'indebitamento ovvero il compimento di atti di frode prima e nel corso della procedura.

#### **5. Sulla dilazione ultrannuale ex art. 8 l. 3/2012.**

La proposta depositata prevede il pagamento dei creditori aventi prelazione parzialmente e in 10 anni. Orbene, come è noto l'art. 8 comma 4 della l. 3/2012 prevede che "la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

La disposizione, come appare chiaro dalla sua formulazione, ricalca l'art. 186 bis II comma lett. c) della legge fallimentare e la sua ratio è stata correttamente individuata nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario - che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia- attraverso il suo pagamento nei limiti del valore del bene stesso entro un anno dalla omologazione del piano.

L'attuale art. 8, comma 4, L.3/2012 prevede, dunque, una moratoria fino ad un anno (ossia il pagamento entro un anno come anche di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulla quale vedi infra) dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca in caso di accordo di ristrutturazione con continuazione dell'attività di impresa e di piano del consumatore.

Tale norma è stata interpretata anche da questo giudice in senso restrittivo, giustificando la mancata omologazione del piano/accordo prospettato dal debitore-sovraindebitato, in ragione della violazione dell'art.8, comma 4, e dell'art.11, comma 2, della L.3/2012, norme che prevedrebbero il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati, salvo accordo esterno con il creditore sulla dilazione ultrannuale.





Come appare chiaro, tuttavia, tale interpretazione restrittiva riduce l'applicazione della L.3/2012 in quanto ridimensiona notevolmente l'efficacia delle procedure di composizione della crisi e pertanto, è stata già in passato superata con le seguenti argomentazioni.

L'art. 7, comma 1, della I. n. 3 del 2012, stabilisce, tra l'altro, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Tuttavia, la possibilità di falciare (per l'importo risultante dalla differenza tra credito vantato e valore di mercato dei cespiti) i creditori privilegiati quando il bene oggetto della garanzia, secondo l'attestazione del professionista gestore, è di valore minore rispetto al credito vantato ed accertato, comporta conseguenze diverse a seconda della procedura di sovraindebitamento cui il debitore ha ritenuto di accedere.

Mentre nell'accordo con i creditori, il creditore avente prelazione per la differenza tra il valore del bene oggetto della garanzia e il credito vantato viene retrocesso a chirografo e come tale può essere falciato al pari di tutti gli altri creditori della stessa categoria, e nei limiti in cui viene falciato, si attiva il suo diritto di voto (con applicazione analogica dell'art.177 comma 3 l. fall.), nel piano del consumatore la disciplina della falciatura di cui all'art. 7 cit. richiede una lettura armonizzata con l'art. 8 comma 4 l. 3/2012, nella quale non è contenuto alcun riferimento alle conseguenze giuridiche derivanti dalla previsione del pagamento oltre l'anno, a sua volta da interpretarsi unitamente alle disposizioni in tema di concordato preventivo (dovendosi ritenere allo stato le procedure di sovraindebitamento quale procedure concorsuali) e , in particolare, all'art. 186 bis. L. fall..

Orbene, come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito, anche in un recente passato, lo strumento tipizzato nel concordato preventivo e, specularmente, nell'accordo di ristrutturazione per contemperare le contrapposte esigenze di superamento della crisi dell'impresa con la tutela dei creditori aventi prelazione è il diritto di voto del creditore non pagato integralmente: attraverso il voto, il creditore esercita il suo diritto, nella piena consapevolezza della proposta del debitore, assicurata attraverso la attività informativa del commissario o dell'organismo di composizione della crisi (cfr. Tribunale di Rovigo 13.12.2016). In quest'ottica si spiega e si giustifica l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Cass., 31 ottobre 2016, n. 22045) che ammette, nel concordato in continuità, la moratoria ultrannuale - ai sensi dell'art. 186 bis , II comma lett. c) l.f. - del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati, ma utilizzati per la continuazione dell'impresa, compensata sul piano economico dalla corresponsione degli interessi e sul piano giuridico dall'esercizio del diritto di voto (per l'intero credito).



Al contrario, nel piano del consumatore, la mancata previsione del diritto di voto per i creditori, richiede un ulteriore sforzo interpretativo della disciplina applicabile al caso concreto, alla luce della ratio della normativa sul sovraindebitamento e mediante la verifica degli strumenti idonei a ritenere ammissibili e, in ipotesi, omologabili, piani che prevedano la dilazione ultrannuale, apparendo, al contrario, imporre la lettera della legge al consumatore che depositi il piano del consumatore la necessaria soddisfazione entro un anno dei creditori che vantino un diritto di prelazione su un bene non oggetto di cessione, salvo accordo esterno.

Tale impostazione non può ritenersi condivisibile.

L'art. 8 comma 4 cit., infatti è stato, di recente, oggetto di riflessione da parte della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) la quale è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed i principi giurisprudenziali già enucleati in relazione al possibile contenuto della proposta in materia di concordato preventivo; tale precedente offre argomenti rilevanti anche in relazione all'ammissibilità della previsione di dilazioni ultrannuali nel pagamento dei creditori aventi prelazione nel piano del consumatore.

Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati, in quanto il principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari per quanto riguarda la perdita derivante dalla dilazione, è applicabile anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento; pertanto, sarebbe scorretto affermare che in tale procedura è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità e al di là del termine di cui all'art. 186-bis L.F.

Tale principio, secondo la Corte, trova il suo fondamento nel fatto che nelle procedure di sovraindebitamento in cui il pagamento avvenga con dilazione ultrannuale non sono da considerare illegittimi, poiché, così come nel concordato preventivo, spetta ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni. Non rileva, peraltro, in senso ostativo la mancata previsione del diritto di voto in favore dei creditori nel piano del consumatore, avendo la Corte esplicitamente affermato che *“Nè la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, al fine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. In definitiva la previsioni di pagamenti rateali ultrannuali non è di per sé ostativa*



*all'omologabilità del piano (non attenendo alla fattibilità giuridica del medesimo); il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”.*

Allora in questi termini, chiarita dalla Corte di legittimità l'ammissibilità della predisposizione di piani del consumatore con dilazione ultrannuale, questo Giudice ritiene, anche alla luce della ratio posta a fondamento della legge n. 3/2012, che la disposizione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, in presenza di determinate condizioni, quali tra l'altro la positiva valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non può essere applicata nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall'omologa del piano, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione.

Del resto come osservato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27544/2019 *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ed in quanto tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento”.*

Orbene, venendo all'esame del caso di specie, come esposto, l'OCC ha valutato positivamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; ed invero, dall'analisi dell'alternativa liquidatoria, la soddisfazione del creditore ipotecario certamente non potrebbe essere garantita nella misura integrale e, tuttavia, risulta garantita dal piano proposto in misura comunque superiore a quella realizzabile dalla liquidazione giudiziale dell'immobile staggito.

La proposta dei debitori, dunque, permette di soddisfare il creditore ipotecario in misura non inferiore a quello che ricaverebbero dalla vendita dell'immobile.

Tali considerazioni, dunque, inducono a ritenere omologabile il piano proposto, non senza considerare che non sono state proposte opposizioni, nonostante la regolarità delle comunicazioni.

In definitiva, come già chiarito, la proposta formulata – accompagnata dalla relazione depositata dal professionista che include gli elementi richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto



dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita

**PQM**

letto l'art. 12 bis comma 3 l. 3/2012

**OMOLOGA**

il piano del consumatore presentato

**DISPONE**

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato ivi incluso il pagamento dell'OCC, come concordato;
- che il dott. Gaetano Fusco vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo a tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/12;
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria.

Si comunichi.

Nola, 09.06.2022

**IL GIUDICE**  
Dott.ssa Rosa Paduano

